

N. R.G. 10182/2023



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott.ssa Silvia Albano	Presidente
dott. Corrado Bile	Giudice
dott.ssa Damiana Colla	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

DECRETO

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 10182/2023 promossa da

████████████████████ (alias ████████████████████), nato in Bangladesh il 01.03.1997 ██████████
██████████, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fachile ed elettivamente domiciliato in
Roma, piazza Mazzini, n. 8, presso lo studio del difensore

- *ricorrente* -

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA**

- *resistente* -

e con l'intervento del Pubblico Ministero

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale.

Con ricorso depositato in data 21.02.2023 il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha impugnato il provvedimento, emesso in data 05.01.2023 e notificato in data 01.02.2023, con cui la Commissione Territoriale di Roma gli ha negato il riconoscimento della protezione internazionale e delle altre forme complementari di protezione.

L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 17.03.2023, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Pubblico Ministero non ha inviato osservazioni.

Il Giudice delegato, ritenuto che la decisione potesse essere assunta senza far luogo ad audizione del ricorrente, ha assegnato termine alle parti per il deposito di note e documenti in vista dell'udienza del 28.06.2023, disponendo che la stessa si svolgesse mediante trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto con decreto legislativo n.149/2022, con note di trattazione scritta. All'esito, la causa deve intendersi riservata al Collegio per la decisione.

Ascoltato presso la Commissione Territoriale, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino del Bangladesh; di essere nato e cresciuto a Panch Kholā, nel distretto di Madaripur; di professare la religione musulmana; di non appartenere ad alcun gruppo etnico in particolare; di aver studiato per circa undici anni presso una madrasa; di aver lavorato nel Paese d'origine solo saltuariamente come muratore; di avere una famiglia d'origine composta dai genitori, una sorella e due fratelli più giovani di lui; di non essere sposato e di non avere figli; di aver vissuto, così come tutta la sua famiglia, in condizioni di povertà; che il padre, nel 2017, si era ammalato a causa di un ictus e pertanto il ricorrente aveva lasciato gli studi per mettersi a lavorare, facendosi carico del mantenimento della famiglia, essendo il figlio maggiore; di non essere stato tuttavia in grado di sostenere economicamente le cure mediche per il padre, né di mantenere l'intero nucleo familiare e che pertanto aveva venduto, insieme al padre, dei terreni familiari e aveva contratto dei debiti con la banca per far fronte alle spese da pagare; che nel 2020 le condizioni economiche della famiglia non miglioravano, pertanto decideva, su suggerimento di uno zio residente in Libia, di raggiungere quest'ultimo in territorio libico per trovare un lavoro fisso e che si affidava totalmente a tale zio per organizzare il viaggio e il soggiorno; di aver lavorato inizialmente con lo zio in Libia come meccanico, riuscendo così a ripagare il debito contratto in Bangladesh con la banca; di aver successivamente cambiato lavoro, ma di non venire retribuito per il lavoro prestato e di non essere lasciato libero di abbandonare il lavoro; di non essere inizialmente stato in grado di allontanarsi dalla situazione di costrizione in cui si trovava poiché gli venivano sottratti i documenti; di essere infine riuscito a scappare, ma dopo due giorni passati in strada, di essere stato rapito da criminali locali, aggredito fisicamente e torturato a scopo estorsivo; di aver contratto un debito con interessi di 10 lak taka con usurai del suo villaggio d'origine per pagare il suo riscatto e per sostenere le cure mediche del padre; di essere dunque scappato e di essersi messo in viaggio prima per Dubai, dove aveva soggiornato per circa un mese, e poi per l'Italia dove era giunto il 31.05.2022. Per quanto riguarda le sue condizioni di vita in Italia, il ricorrente ha riferito di aver lavorato in nero come contadino e di vivere in un centro d'accoglienza ad Orte, dove ha frequentato un corso di lingua italiana. Il ricorrente ha dichiarato di temere, in caso di rientro in Bangladesh, di non avere alcuna opportunità lavorativa e di non riuscire quindi a mantenere la sua famiglia, da lui dipendente.

La Commissione Territoriale ha ritenuto credibili le dichiarazioni rese dal ricorrente con riferimento a nazionalità e provenienza, in quanto internamente ed esternamente coerenti. Parimenti ha considerato credibili le dichiarazioni relative alla situazione di indigenza economica della famiglia, alla conseguente decisione di lasciare il Paese per trovare fortuna all'estero ed ai debiti contratti dalla famiglia; tuttavia, con riferimento alle ragioni dell'espatrio, l'amministrazione le ha ritenute afferenti a questioni prettamente economiche e pertanto non rilevanti ai fini della concessione della protezione internazionale, considerando che il caso in esame rientrasse all'interno della categoria dei "migranti economici" facendo riferimento per tale definizione al par. 62 dell' UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees* - 2011, dove si legge: *"l'emigrante è un soggetto che per motivi diversi da quelli indicati nella definizione lascia volontariamente il proprio paese per sistemarsi altrove. Può essere spinto dal desiderio di cambiamento o di avventura ovvero da ragioni familiari o personali. Se esso è mosso esclusivamente da considerazioni economiche si deve parlare di «migrante economico» e non di rifugiato"*.

Sulla base di tali valutazioni, essa non ha quindi riconosciuto al ricorrente alcuna forma di protezione internazionale, non rinvenendo neppure i requisiti per una forma di protezione residuale interna.

Il giudice designato, letto il ricorso ed esaminata la documentazione prodotta, non ha proceduto all'audizione personale del ricorrente, ritenendo che la causa prospettasse questioni di fatto e di diritto che potessero essere risolte sulla scorta della documentazione in atti e delle osservazioni scritte delle parti (cfr. Corte EDU 12 novembre 2002, *Dory c. Svezia*, n. 28394/95; CGUE, 26 luglio 2017, *Moussa Sacko*, C-348/16; *ex multis* Cass. Civ. 22049/20), anche considerando che non sono stati specificamente individuati aspetti in ordine ai quali il ricorrente intendesse fornire chiarimenti (*ex multis*, Cass. Civ. 21584/20; CGUE 4 ottobre 2018, *Ahmedbekova*, C-652/16).

Tenuto conto dei fatti narrati dal ricorrente come motivo dell'espatrio e di quelli allegati in sede giurisdizionale, il Collegio condivide quanto ritenuto dal relatore, non reputando necessaria l'audizione personale ai fini della decisione.

Costituisce operazione preliminare rispetto all'analisi delle forme di protezione eventualmente accordabili la valutazione circa l'attendibilità della vicenda narrata dal ricorrente. A questo proposito, è necessario ricordare come questa non sia affidata alla mera opinione del giudice, ma sia il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della

mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007.

Invero, per accertare la veridicità ed attendibilità delle circostanze esposte dal richiedente a fondamento dell'istanza di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto dal citato art. 3, che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (cfr. Cass. 6879/2011).

Tale onere probatorio, sebbene "attenuato", non esonera il richiedente dalla prova, che deve essere fornita, seppur in via indiziaria, sempre a mezzo di elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti (cfr. Cass.14157/2016).

Ciò posto, il Collegio condivide la valutazione di credibilità operata dall'amministrazione in merito alla narrazione resa dal ricorrente sulla provenienza, sulla situazione familiare ed il relativo contesto di povertà d'origine. Come già messo in luce dalla Commissione Territoriale, le dichiarazioni offrono una ricostruzione logica e dettagliata dei fatti, trovano esternamente riscontro e non presentano alcuna contraddizione interna. Il ricorrente ha infatti riferito abbastanza approfonditamente il suo contesto d'origine e la sua situazione di povertà familiare, degenerata in seguito alla malattia del padre (*"Mio padre lavorava giornalmente e non aveva un lavoro fisso, lui guidava il ben [...] Prima che mio padre si ammalasse la mia famiglia era molto povera e poi lui si doveva prendere cura di mia madre e mia sorella"* – Cfr verbale pag. 5), nonché il derivato senso di responsabilità per il mantenimento famiglia, essendo il primogenito (*"Nel 2017 stavo studiando alla madrasa e in quel momento papà ha avuto l'ictus. Essendo il figlio maggiore ho dovuto mantenere la mia famiglia, tutta la responsabilità era sopra di me. Ho lasciato gli studi e lavoravo giornalmente, non avevo un lavoro fisso. [...] Ho cominciato a lavorare come muratore, ogni giorno se lavoravo guadagnavo, ma essendo nuovo nel lavoro il mio stipendio era pochissimo. – Cfr verbale pag. 5-6).* Analogamente, deve condividersi il giudizio di credibilità relativo alla situazione debitoria insorta in Bangladesh, pur erroneamente ritenuta irrilevante dalla commissione esaminatrice ai fini della decisione, in quanto considerata non idonea a configurare, nel caso in esame, profili di rischio in caso di rientro in patria, connessi al debito da saldare, trattandosi di

prestiti contratti dal padre del ricorrente e non dal richiedente stesso, riconducendo quindi le ragioni dell'espatrio nell'alveo della generica categoria dei "migranti economici".

Ciò posto in ordine alla integrale credibilità della vicenda personale narrata dall'istante, parte ricorrente ha fatto domanda di riconoscimento dello status di rifugiato per appartenenza al gruppo sociale delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, nonché facente parte della categoria dei cosiddetti schiavi da debito, cioè coloro che hanno contratto un debito che è impossibile da ripagare, a prescindere dalla titolarità formale del debito in capo al padre.

A tale ultimo riguardo, infatti, sebbene sia stato il ricorrente stesso a specificare come nella specie i prestiti siano stati formalmente contratti dal padre (*"Sì, lo ha fatto mio padre per me e per lui, sono in totale 10 lak taka. Mio padre mi ha detto che l'interesse di tutto è 20 o 25 mila taka ma loro fanno gli interessi sugli interessi"* – Cfr verbale pag. 7), il medesimo ha riferito di avere subito personalmente le conseguenze concrete e il peso psicologico di tale situazione debitoria (*"Ho fatto dei debiti quando la mafia mi ha preso in Libia e per dare i soldi alla mafia ho preso dei debiti, poi mio padre in questo periodo ha dovuto fare delle cure e ha preso dei soldi in prestito [...] mentalmente non sto bene perché sono preoccupato che i miei genitori stanno male e ho i debiti [...] Tutta la responsabilità della famiglia è su di me e senza di me possono anche morire, non c'è un'opzione"* – Cfr Verbale pag. 6-7), tanto da finire coinvolto in un fenomeno di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, sia in Libia, che in Italia, anche al fine di evitare ritorsioni nei confronti della famiglia in Bangladesh (*"Gli usurai sono potenti nel mio villaggio, se lui non restituisce i soldi possono prendere la piccola casa che abbiamo adesso o fare qualcosa a i miei genitori"* – Cfr Verbale pag. 7). Inoltre, come confermato dalla relazione dell'ente anti-tratta che ha sottoposto a colloquio il ricorrente, di cui in seguito, emerge chiaramente anche in sede di intervista davanti alla Commissione, come questi non abbia piena contezza dei vari prestiti avuti, ma che, tuttavia, abbia sentito fortemente il peso della responsabilità e delle aspettative riposte in lui dalla famiglia, la quale vive tuttora in *"uno stato di tensione continua"* per effetto delle minacce dei creditori.

Ebbene, proprio tale situazione debitoria sostanzialmente riconducibile al ricorrente - di cui l'amministrazione non ha tenuto conto e che non è stata sufficientemente approfondita durante l'intervista - rappresenta uno dei numerosi indicatori di tratta di esseri umani, in concordanza con quanto è stato definito dalle *guidelines* UNHCR, volte all'identificazione delle vittime di tratta per il riconoscimento della protezione internazionale (Cfr. https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf) e con gli indicatori elaborati a riguardo dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

[declaration/documents/publication/wcms_097835.pdf](#)). Tra l'altro, le citate fonti attestano come, in molti casi, i lavoratori sfruttati non siano del tutto consapevoli della condizione in cui si trovano (ILO - *International Labour Organisation, Forced labour and human trafficking: handbook for labour inspectors*, pp. 25-26) ed è pertanto compito delle autorità individuare i segnali e gli indicatori che possano ricondurre a tale fenomeno.

In particolare, nel corso dell'intervista davanti alla Commissione Territoriale, oltre alla presenza di debiti a carico del lavoratore (sia pur formalmente assunti dal padre di questo), sono emersi chiaramente i seguenti ulteriori indicatori riconducibili alle vittime di tratta che meritavano di essere approfonditi:

- l'aver ricevuto dei benefici all'inizio dell'esperienza lavorativa, da parte degli autori della tratta, per poter così essere controllati successivamente dagli stessi (*"C'era un mio zio lontano, lui abitava in Libia [...] Lui mi ha trattato come un figlio e mi ha portato lì. Vedeva che non riuscivo a mantenere la mia famiglia e curare mio padre. Visto che non avevo nulla lui ha pagato il viaggio e tutto, mi ha portato in Libia e mi ha dato un lavoro come meccanico, riparavo le macchine"* – Cfr verbale audizione pag. 5);
- l'uso di violenza e minacce, il sequestro dei documenti di identità e le limitazioni alla libertà di movimento (*"Il mio datore di lavoro all'inizio mi trattava bene ma poi ha cominciato a non pagarmi mensilmente. Non avevo modo di andare via da lì perché lui aveva preso tutti i miei documenti, volevo scappare da lì, mi picchiavano e ho chiesto anche i documenti, ma poi ho pensato di scappare. Sono scappato da lì a piedi e mentre camminavo in strada, sono stato due giorni in strada, mi ha preso la mafia, mi hanno picchiato e hanno preso i soldi da me, sono scappato di nuovo da lì e con la nave non sapevo dove stavo andando, dopo ho saputo che stavo venendo in Italia"* – Cfr Verbale audizione pag. 5-6);
- il trattenimento del salario (*"Il mio datore di lavoro all'inizio mi trattava bene ma poi ha cominciato a non pagarmi mensilmente"* – Cfr Verbale audizione pag.5).

A sostegno della propria domanda, inoltre, parte ricorrente ha allegato in atti diversi documenti tra cui la relazione dell'ente specializzato antitratta Parsec, il quale ha attestato, a seguito dei due incontri tenuti con il ricorrente, non solo la presenza nelle sue dichiarazioni di *"indicatori di tratta, grave sfruttamento lavorativo e riduzione in schiavitù"*, ma anche che il medesimo *"risulta vittima di gravi violenze fisiche e torture inferte allo scopo di estorcere denaro"*, indirizzandolo, in ragione di tale condizione di vulnerabilità, all'INMP (Istituto Nazionale Salute, Migrazioni e Povertà) per una presa in carico psicofisica e psicosociale, con primo appuntamento fissato per il 20.07.2023.

Ebbene, in base a quanto contenuto in tale relazione, sono emersi ulteriori indicatori – in accordo con quanto evidenziato nelle citate *guidelines* - collegabili ad una vicenda di sfruttamento lavorativo e, in particolare:

- le modalità di svolgimento del viaggio con un percorso gestito e controllato da terzi, con i quali la persona richiedente rimane in contatto e che gli forniscono opportunità di lavoro (*“È lo zio, dalla Libia, a mettersi in contatto con un trafficante e ad organizzare la partenza di [REDACTED] L'accordo con il trafficante prevedeva un pagamento di 4.500 Euro e la promessa di un lavoro come muratore (piastrellista) una volta arrivato in Libia. Per quanto riguarda l'alloggio, egli avrebbe vissuto dallo zio. Sarà lo zio a occuparsi di pagare il trafficante con l'accordo che [REDACTED] avrebbe restituito il prestito attraverso il lavoro. Dopo 2-3 mesi da questo accordo [REDACTED] parte”*; cfr. Relazione Parsec pag. 2);
- l'iniziale contrarietà del ricorrente all'idea di mettersi in viaggio (*“È uno zio che viveva in Libia a sollecitare l'idea di una migrazione per [REDACTED]. Riferisce che la decisione finale è stata presa dalla famiglia, lui non avrebbe voluto partire ma non ha avuto il coraggio di dirlo al padre nei cui confronti sentiva un grande senso di responsabilità. Era, inoltre, consapevole che se non fosse partito sarebbe venuta meno la sopravvivenza della propria famiglia”*; cfr. Relazione Parsec pag. 2);
- la mancanza di conoscenza effettiva della cifra dovuta ai vari creditori coinvolti o degli interessi (*“Dalla narrazione di [REDACTED] sebbene sia palestinese che lui non abbia piena contezza dei vari prestiti avuti, la situazione è la seguente: 10 Lak Taka presi in prestito dal padre prima della partenza di [REDACTED] 4 Lak Taka presi in prestito dallo zio per le spese del viaggio fino in Libia; 7 Lak Taka presi in prestito da uomini somali quando era in Libia. Durante i primi mesi in Libia era riuscito a restituire 2,5 Lak Taka (grazie al lavoro in autofficina) e altri 1,5 Lak Taka con il prestito degli uomini somali”*; cfr. Relazione Parsec pag. 4);
- l'abuso di una posizione di vulnerabilità (*“[REDACTED] sente molto il peso della responsabilità affidatagli e questo lo ha costretto ad accettare condizioni lavorative non dignitose e di sfruttamento. Riferisce che la famiglia ha molte aspettative, fa continue pressioni e questo lo angoscia. Durante gli incontri è emersa molto chiara la vulnerabilità di [REDACTED] il quale, da quando è in Italia, non ha mai avuto la possibilità di raccontare le esperienze traumatiche subite né di esplicitare il disagio, anche fisico, causato da dette esperienze”*; cfr. Relazione Parsec pag. 4);
- il trattenimento del salario (*“La prima è un'esperienza nella raccolta dell'uva, attività svolta per circa 2 mesi [...] Per questo lavoro non verrà mai pagato. [...] accetta una seconda*

proposta dei pakistani di lavorare nella raccolta delle olive. Chiederà conto dei propri soldi, insieme ai suoi compagni, ma il pakistano prende tempo dicendo che il datore di lavoro non aveva ancora consegnato loro gli stipendi; cfr. Relazione Parsec pag. 4);

- *le dichiarate condizioni di lavoro in violazione della normativa sotto il profilo dell'orario, della remunerazione, dei turni di riposo, delle condizioni igieniche e di sicurezza ("La paga oraria concordata era di 7€. Accetterà insieme ad altre 10-12 persone. Lavorava 7 giorni su 7, senza un giorno di pausa. Solo in caso di pioggia non si recavano al lavoro. Iniziava alle 5 del mattino e finiva alle 9. Per questo lavoro non verrà mai pagato. Nonostante ciò, fiducioso nelle promesse di pagamento e bisognoso di soldi, accetta una seconda proposta dei pakistani di lavorare nella raccolta delle olive. Anche qui lavorerà 7 giorni su 7, con un orario che andava dalle 9 del mattino fino alle 15-16, per circa un mese e mezzo"; cfr. Relazione Parsec pag. 4);*
- *le modalità con cui il richiedente ha trovato lavoro - ad esempio all'interno del centro di accoglienza o sui luoghi di tipico reclutamento dei contesti di sfruttamento ("Trova questo lavoro tramite un ospite pakistano del centro di accoglienza il quale, a sua volta, era stato reclutato da due connazionali per svolgere tale attività lavorativa. I due intermediari sembra si siano recati all'interno del centro, nella loro stanza, promettendo loro molto lavoro nei mesi a venire qualora accettassero la loro proposta. Riferisce che un pakistano si occupava del trasporto dal centro di accoglienza al luogo di lavoro e viceversa. Loro non avevano alcun contatto con il datore di lavoro e l'attività lavorativa si è svolta in assenza di regolare contratto"; cfr. Relazione Parsec).*

Orbene, sulla base degli indicatori emersi (sia nel corso del colloquio di fronte all'Amministrazione, che dalla relazione dell'ente anti-tratta), delle particolari modalità del percorso migratorio dal Bangladesh alla Libia e poi in Italia e infine della condizione di vulnerabilità del ricorrente, da rinvenirsi nella situazione di estrema povertà e bisogno in cui versava insieme alla famiglia, è possibile ragionevolmente concludere che il ricorrente sia stato vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e che tale situazione abbia avuto luogo non solo in Libia, ma anche in Italia, sebbene sul territorio nazionale non risulti collegata al giro di trafficanti originario.

Nello specifico, è infatti opportuno ricordare come egli abbia vissuto in condizioni di sfruttamento lavorativo prima in Libia (dove - per come emerge dalla relazione dell'ente anti-tratta - è stato costretto a lavorare in agricoltura per 11-12 ore al giorno, sei giorni a settimana, controllato costantemente da supervisori, privato della libertà personale, dei propri documenti d'identità, nonché dello stipendio per diversi mesi, maltrattato e picchiato in diverse occasioni dagli stessi aguzzini) e poi in Italia (dove ha subito due esperienze di sfruttamento lavorativo e caporalato, nella

raccolta dell'uva e delle olive, attraverso intermediari pakistani, che lo hanno privato quasi interamente del salario dovuto e dei livelli minimi di condizioni lavorative dovute). Infine, è da aggiungersi che, seppur il ricorrente si sia inizialmente rivolto spontaneamente allo zio, e quindi ai trafficanti (anche con il supporto della propria famiglia), risulta comunque come egli sia stato, per alcuni tratti del suo percorso migratorio, in balia dei trafficanti e vittima dei soprusi subiti. Ad ogni modo *“il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante nei casi in cui sono utilizzati abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità* (art. 3 Convenzione di Palermo - Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini del 2000).

Quanto rappresentato dal ricorrente trova, del resto, riscontro nelle numerose fonti consultate.

Secondo il Global Slavery Index, in Bangladesh 592.000 persone sono soggette a forma di schiavitù moderna - ossia 3,67 persone su 1000 (The Global Slavery Index, 2018 <https://reliefweb.int/report/world/global-slavery-index-2018>), così come anche secondo la ONG Anti-Slavery, il cosiddetto *bonded labour*, ossia il lavoro che deriva da un debito contratto con un mediatore, costituisce oggi una delle forme più diffuse di schiavitù moderna (Anti-Slavery, <https://www.antislavery.org/slavery-today/bonded-labour/>). Inoltre, la legge sulla deterrenza e la soppressione della tratta di esseri umani non vieta il reclutamento fraudolento di migranti per lavoro di per sé e presuppone inoltre che il reclutatore sappia che i lavoratori verranno sottoposti a lavoro forzato. Questa lacuna legale è stata affrontata dall'*Overseas Employment and Migrants Act* del 2013, che ha introdotto il reato di reclutamento illegale, coprendo una serie di pratiche di sfruttamento come il reclutamento ingannevole, il trattenimento di documenti personali dei lavoratori migranti ed il reclutamento senza licenza di lavoratori per lavoro all'estero (Act of the Parliament of the Peoples' Republic of Bangladesh, *Overseas Employment and Migrants Act*, 2013, disponibile al <https://www.ilo.org/dyn/migpractice/docs/169/Act.pdf>).

L'UNODCS nel suo report sulla tratta del 2022, conferma che il fenomeno della tratta di persone è presente e rilevante in Bangladesh. I trafficanti sfruttano la vulnerabilità sociale ed economica della popolazione che cerca di avere accesso a basilari fonti di reddito. La regione risulta anche vulnerabile alle campagne di reclutamento organizzate dai trafficanti, che operano come imprese private, e reti criminali complesse che coinvolgono nella tratta persone a livello internazionale (UNODCS, Global report on Trafficking in Persons, 2022, pag. 63, <https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html>).

Secondo ulteriori fonti, il Bangladesh è il sesto paese al mondo che invia migranti e l'ottavo paese che riceve rimesse. Il numero di migranti che tenta di raggiungere l'Europa attraverso il Mediterraneo è aumentato in modo significativo a partire dall'inizio della pandemia da Covid-19 e

molti migranti sono stati vittime di tratta prima di lasciare il Bangladesh o durante il viaggio verso l'Europa. È inoltre provato come i trafficanti hanno spesso utilizzato la coercizione basata sul debito per costringere i lavoratori a lavorare, sfruttando un debito iniziale assunto da un lavoratore come parte delle condizioni di lavoro (USDOS – US Department of State: 2022 Trafficking in Persons Report: Bangladesh, 29 luglio 2022 <https://www.ecoi.net/en/document/2077601.html>). In più, le persone molto giovani (come nel caso dell'odierno ricorrente al momento dell'espatrio), soprattutto in ragione delle condizioni di indigenza in cui versano molte famiglie bengalesi, si trovano di per sé in una posizione di particolare vulnerabilità, maggiormente esposte al rischio di tratta a fini di sfruttamento lavorativo (USDOS – US Department of State: 2022 Trafficking in Persons Report: Bangladesh, 29 luglio 2022

<https://www.ecoi.net/en/document/2077601.html>).

Deve quindi ritenersi che il ricorrente sia stato vittima di tratta al fine di sfruttamento lavorativo.

Più approfonditamente, l'art. 3 del Protocollo addizionale anti-tratta di Palermo adottato dalle Nazioni Unite nel 2000, indica quale «tratta di persone» il “*reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi*”.

In particolare, lo sfruttamento lavorativo si riferisce pertanto a persone incapaci di uscire dalla propria situazione di costrizione lavorativa, per ragioni di grave vulnerabilità e, come in questo caso, non in grado di ricevere un'adeguata protezione dallo Stato. Tra l'altro, nel caso in esame, il ricorrente non ha scelto liberamente di partire, ma ha subito forti pressioni dalla famiglia che lo hanno convinto ad intraprendere un percorso migratorio difficile, fatto di abusi e scelte obbligate.

E' inoltre opportuno ricordare che il giudizio per il riconoscimento della protezione internazionale, nello specifico dello status di rifugiato, è un giudizio prognostico avente ad oggetto il rischio futuro in caso di rimpatrio; pertanto l'accertamento di una passata persecuzione non è elemento sufficiente (né invero necessario) ad accertare la fondatezza del timore in caso di rimpatrio (EUAA - EASO Practical Guide: Qualification for international protection <https://euaa.europa.eu/easo-practical-guide-qualification-international-protection/well-founded-fear-0>), essendo comunque necessaria la sussistenza di un fondato timore di subire atti persecutori, come definiti dall'art. 7 del D.Lgs 251/2007, da parte dei soggetti indicati all'art. 5 del medesimo decreto.

Nel caso di specie, sussiste per il ricorrente l'elemento costitutivo del rischio di essere nuovamente vittima di tratta in caso di rimpatrio, rientrando nel fenomeno del *re-trafficking*, considerata la situazione di indigenza economica della famiglia in Bangladesh e la sua situazione di vulnerabilità connessa al fatto di non aver estinto i debiti familiari contratti nel Paese di origine. In particolare, la situazione debitoria esistente in Bangladesh, unitamente alle pressioni di familiari e creditori al fine di ripagare il debito, tende ad aumentare il profilo di vulnerabilità del richiedente, di per sé già evidente per il solo fatto di essere già stato vittima di tratta, e, in mancanza di una protezione e di un sostegno statale, porta ad aumentare il rischio per lo stesso di cadere nuovamente nella rete della tratta a scopo di sfruttamento lavorativo. Ciò trova conferma nelle conclusioni della relazione dell'ente anti-tratta, in cui viene infatti asserito che: *“Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la residenza in Italia rappresenti oggi, plausibilmente, l'unica garanzia per potersi sottrarre da quella che potrebbe diventare una schiavitù da debito in caso di rientro in Bangladesh. Si ritiene, infatti, che un rientro nel proprio paese condurrebbe [redacted] nell'incapacità di saldare il proprio debito e mantenere la propria famiglia e tutto ciò potrebbe portarlo al rischio di ri-vittimizzazione o addirittura di re-trafficking finalizzato alla restituzione del debito”*.

Tale rischio trova, invero, riscontro in numerose fonti internazionali, le quali attestano come il fenomeno di *re-trafficking* legato a una situazione debitoria sia molto diffuso in Bangladesh (*“Quando i sopravvissuti tornano in Bangladesh, rimangono suscettibili al nuovo traffico. Sono spesso ostracizzati dalle loro comunità o gravati da uno stigma sociale che ostacola gli sforzi di recupero e reintegrazione. Queste sfide, combinate con la mancanza di occupazione e di opportunità educative, lasciano i sopravvissuti vulnerabili a ulteriore sfruttamento. In uno studio recente, il nostro partner per l'attuazione in Bangladesh ha scoperto che il 30% dei sopravvissuti che attualmente sostiene era stato oggetto di tratta più volte in passato”*); Cfr. GFEMS, 2021, *Trauma-informed care is critical to the wellbeing of survivors of trafficking*, <https://gfems.org/uncategorized/from-repatriation-to-reintegration-centering-survivors-to-effect-systemic-change/>; *“Alcuni rimpatriati non vedevano alcuna prospettiva realistica di estinguere i propri debiti senza emigrare nuovamente o senza far emigrare un membro della famiglia. Questo era particolarmente vero quando i debiti erano enormi. In Bangladesh, alcune persone hanno anche affermato che i finanziatori erano più propensi a investire nelle promesse di migrazione che nelle speranze di reintegrazione.”*; Cfr. IOM, *The Hurdle of Debt on Returnees' Journey to Sustainable Reintegration*, 2023, <https://weblog.iom.int/hurdle-debt-returnees-journey-sustainable-reintegration/>; *“Quando una vittima di tratta torna a casa e ricomincia a vivere con la famiglia, ma non riesce a contribuire economicamente in ragione della mancanza di lavoro, diventa un fardello. Inoltre deve gestire lo stigma correlato al fatto di essere un sopravvissuto. Tali fattori costringono*

le vittime di tratta a ripartire"; Cfr. Reuters, Twice trafficked? COVID-19 fuels fears for survivors in Bangladesh, dicembre 2020, <https://www.reuters.com/article/us-bangladesh-coronavirus-humantrafficki-idUSKBN28I05X>). Infine, è stato rilevato che, a causa delle difficoltà nel porre in essere programmi di riabilitazione completi nel Paese, le vittime di tratta sono spesso nuovamente oggetto di traffico, soprattutto nelle aree dei villaggi rurali dove ci sono poche opportunità di impiego e poco spazio per il lavoro autonomo e ciò ha anche un impatto negativo sul reinserimento di tali soggetti. (Cfr. Government of the People's Republic of Bangladesh, 2018, Bangladesh Country Report, 2018, Combating Human Trafficking, [https://mhapsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mhapsd.portal.gov.bd/annual_reports/0cc28f8e_1dcf_4b4e_9a38_264aaa42510c/Final%20%20Country%20Report%202018%20%2018.12.19%20\(2\).pdf](https://mhapsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mhapsd.portal.gov.bd/annual_reports/0cc28f8e_1dcf_4b4e_9a38_264aaa42510c/Final%20%20Country%20Report%202018%20%2018.12.19%20(2).pdf)).

Oltre al rischio di *re-trafficking*, le fonti consultate mostrano come, in molti casi, le vittime di tratta possono subire anche ostracismo, discriminazione o comportamenti punitivi da parte della famiglia o della comunità locale o, in alcuni casi, delle autorità, in caso di ritorno in patria. In taluni casi, tali forme discriminatorie o punitive possono raggiungere il livello di persecuzione, in particolare se aggravati dal trauma subito dall'esperienza di tratta; tuttavia, anche se l'ostracismo o la punizione non dovessero raggiungere tale livello, tale rifiuto e isolamento da parte delle reti di sostegno sociale può comunque aumentare il rischio di essere nuovamente trafficati o di essere esposti a ritorsioni (CALUMET, "Debiti migratori, vite in ostaggio e diritto d'asilo", 2016 di Mario Ricca e Tommaso Sbriccoli, p.190, https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/articoli/410/qg_2017-1_21.pdf; IOM, Revisiting the Human Trafficking Paradigm, 2004, https://publications.iom.int/system/files/pdf/revisiting_trafficking_bangladesh.pdf; EUAA, *EASO Guida sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale*, Marzo 2020; <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Guidance-MPSG-IT.pdf>).

Sotto questo ultimo aspetto, considerando il profilo specifico del ricorrente rispetto alla modalità di contrazione del debito, alla partecipazione ai prestiti da parte del padre e all'attuale situazione di tensione con i creditori, deve ritenersi fondato il timore che la comunità sociale di riferimento nel Paese di origine sia a conoscenza della situazione debitoria irrisolta della famiglia del richiedente, esponendo quindi lo stesso e i familiari ai citati rischi di ritorsione, rappresaglie, isolamento ed esclusione sociale.

In conclusione, deve essere riconosciuto al ricorrente lo status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 A della Convenzione di Ginevra, il quale spetta al "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e

non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese”, data la rilevanza, nel caso di specie, della categoria del “particolare gruppo sociale”, così come inteso dall’art. 8 lett. d) del D. Lgs. 251/2007, in base al quale tale gruppo “è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un’identità distinta nel Paese d’origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante”; nello specifico, il particolare gruppo sociale è rappresentato da quello delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, in cui l’elemento di immutevolezza è dato dall’incapacità di uscire dalla propria situazione di costrizione lavorativa a causa degli ingenti debiti contratti nel Paese di origine e della situazione di grave indigenza economica familiare, nonché dalle esperienze vissute durante la tratta e dalle vicende di sfruttamento lavorativo subite in Libia e in Italia.

Ferma l’appartenenza al detto gruppo sociale, esiste, come sopra esposto, il fondato timore che il ricorrente, in caso di rientro in Bangladesh, possa incorrere in forme di persecuzione sostanziate dal rischio di *re-trafficking*, unitamente alle possibili ritorsioni o discriminazioni a cui andrebbe incontro per il prestito da rimborsare, considerato inoltre che non risulta ad oggi garantita la volontà e la capacità effettiva del suo Paese di provenienza di proteggere le potenziali vittime di tratta e *re-trafficking* (USDOS, 2022 <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/bangladesh/>), con il conseguente riconoscimento della più elevata forma di protezione.

Stante l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:

- riconosce a [REDACTED] nato in Bangladesh il 01.03.1997 [REDACTED] lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. del D.Lgs n. 251/07;
- dichiara le spese di lite irripetibili.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28.07.2023.

La Presidente
dott.ssa Silvia Albano